



## SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

# “ISTITUZIONE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO”

**Pubblichiamo il “testo Informale” discusso il 21 novembre 2012  
in sede di “Commissione di inchiesta sugli Infortuni” del Senato  
con le precisazioni che potrebbe subire modifiche in sede di presentazione  
e che trattandosi di DDL dovrà essere sottoposto all’esame delle Camere**

☞ **evidenziate in giallo le proposte dalla CIIP accolte con identica formulazione**

☞ **evidenziate in azzurro le proposte CIIP recepite con formulazione simile**

☞ **evidenziate in verde le proposte di altre Associazioni condivise da CIIP**

### Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro»;

b) le parole: «Comitato di cui all’articolo 5», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia di cui all’articolo 5».

c) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) un rappresentante dell’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro;»;

d) all’articolo 12:

**1) al comma 1, le parole: «alla Commissione per gli interpellati di cui al comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «all’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 5»;**

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora la materia oggetto di interpellato investa competenze di altre amministrazioni pubbliche il comitato direttivo dell’Agenzia è integrato con rappresentanti delle stesse, che esercitano le loro funzioni senza alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.».

**Proposta di istituzione della AGENZIA nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro** (testo informale)

**Testo "informale" a cura di CIIP – <http://www.ciip-consulta.it>**

**Art. 2.**

*(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e istituzione dell'Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro)*

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro) - 1. È istituita l'Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, di seguito denominata Agenzia, sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza congiunti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali **e del Ministero della salute**. Per l'esercizio della funzione di vigilanza, i Ministeri si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie **proprie, ovvero dell'INAIL**, già disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori dei conti. Il direttore, scelto fra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica **o normativo-giuridica** nel settore, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, dura in carica tre anni e può essere prorogato per non più di una volta con la medesima procedura. Il comitato direttivo è composto dal direttore, che lo presiede, e da dodici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; **due** dal Ministro della salute, uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministro dell'interno e **sei** dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. I membri del comitato direttivo durano in carica tre anni e vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dal Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e che sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, su designazione, quanto al Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al comitato direttivo dell'Agenzia partecipano, con funzioni consultive, due rappresentanti dell'INAIL.

4. L'Agenzia di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:

a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

## Proposta di istituzione della AGENZIA nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro (testo informale)

Testo "informale" a cura di CIIP – <http://www.ciip-consulta.it>

f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;

g) svolgere le funzioni e i compiti di cui all'articolo 12;

h) in attesa dell'approvazione del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, individuare ed approvare i contenuti e le modalità di compilazione, di registrazione e di tenuta del libretto formativo di cui all'articolo 37, comma 14, per la parte relativa ai corsi di formazione e di aggiornamento previsti dal presente decreto;

i) individuare le capacità e i requisiti professionali che devono possedere i singoli componenti delle commissioni paritetiche di cui all'articolo 51, comma 3-ter;

l) favorire iniziative per la conoscenza e diffusione della normativa e delle misure di prevenzione e protezione nonché delle norme tecniche, buone prassi e linee guida, nei luoghi di lavoro, negli istituti di istruzione ed universitari;

m) promuovere iniziative per la diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, negli istituti di istruzione ed universitari;

n) monitorare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 6 da parte delle AA.SS.LL.;

o) contribuire alla gestione da parte dell'INAIL del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8;

p) nominare i membri negli organismi nazionali, europei ed internazionali di normazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 4, lettere a), b), e), f), h), i), l), m), le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro e le associazioni tecnico-scientifiche comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sono consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale. Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Agenzia può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati, centrali e periferici, aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai comitati regionali di coordinamento.

6. L'Agenzia effettua un costante monitoraggio sul funzionamento dei comitati regionali di coordinamento. Qualora l'Agenzia riscontri il verificarsi di una delle disfunzioni o delle inadempienze previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, ne riferisce immediatamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro della salute i quali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, valutano l'adozione dei provvedimenti necessari nei confronti del comitato regionale interessato, anche ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. L'Agenzia trasmette annualmente entro il 30 giugno ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale relazione contiene informazioni circa:

a) l'evoluzione dei fenomeni relativi alla salute e sicurezza sul lavoro;

b) le modifiche intervenute nelle norme nazionali e regionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

## Proposta di istituzione della AGENZIA nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro (testo informale)

Testo "informale" a cura di CIIP – <http://www.ciip-consulta.it>

c) i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi fissati ai sensi del comma 4, con un'analisi delle attività svolte da ciascuno dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione dei suddetti obiettivi e programmi, con particolare riguardo al funzionamento dei comitati regionali di coordinamento;

d) le proposte circa le iniziative da adottare per una migliore attività di prevenzione e di contrasto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, con particolare riguardo al coordinamento dei soggetti pubblici e privati preposti a tali funzioni.

8. I Ministri del lavoro e delle politiche sociali **e della salute**, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, valutano di concerto l'evoluzione dello stato del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi elaborati dall'Agenzia e definiscono, se necessario e tenendo conto delle indicazioni dell'Agenzia, le iniziative richieste per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi.

9. I Ministri del lavoro e delle politiche sociali **e della salute**, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, trasmettono congiuntamente al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Parlamento il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.

**10. In occasione della Settimana per la sicurezza e la salute sul lavoro dell'Unione europea, e comunque entro la quarantatreesima settimana di ogni anno, l'Agenzia promuove una iniziativa pubblica di esame dei programmi elaborati, dei risultati raggiunti nell'anno precedente e degli obiettivi preventivati per l'anno seguente.**

11. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia sono fissate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, con apposito regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali **e del Ministro della salute**, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.».

### Art. 3.

*(Principi di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro)*

1. Il regolamento di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come novellato dall'articolo 2 della presente legge, è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. Tale regolamento fissa le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, di seguito denominata Agenzia, attenendosi alle norme generali previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e provvedendo:

a) alla definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di venti unità, nonché alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia;

b) alla definizione delle modalità del trasferimento del personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero del lavoro **e delle politiche sociali**, dal Ministero della salute, **dall'INAIL** e dalle Regioni e dalle Province autonome in posizione di comando, per il quale si continuano ad applicare le disposizioni dei comparti delle amministrazioni di provenienza;

## Proposta di istituzione della AGENZIA nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro (testo informale)

Testo "informale" a cura di CIIP – <http://www.ciip-consulta.it>

c) alla definizione delle modalità per il trasferimento all'Agencia degli immobili e delle strutture necessari per il suo funzionamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) alla ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al conseguente riassetto delle strutture del Ministero stesso;

e) all'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità ispirato ai principi della contabilità pubblica.

2. Entro tre mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 1 l'Agencia assume le attribuzioni nella materia della salute e sicurezza sul lavoro previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come novellato dall'articolo 2 della presente legge, e già esercitate dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **nonché quelle previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dall'articolo 1, comma d) della presente legge, e già esercitate dalla Commissione per gli interpellati.**

3. I componenti del comitato direttivo dell'Agencia, ad eccezione del direttore, sono posti in posizione di comando dalle rispettive amministrazioni di provenienza, a carico delle quali restano tutti gli oneri diretti e indiretti inerenti al trattamento economico dei componenti del comitato. Tale trattamento non può in ogni caso superare quello percepito presso le amministrazioni di provenienza.

4. L'Agencia si avvale per le sue attività esclusivamente di personale trasferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dall'INAIL e dalle Regioni e dalle Province autonome in regime di comando, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili per una sola volta. Restano a carico delle amministrazioni di provenienza tutti gli oneri diretti e indiretti inerenti al trattamento economico del personale, che non può in ogni caso superare quello percepito presso gli uffici di provenienza. Al personale dell'Agencia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. In sede di prima applicazione, all'Agencia può essere assegnato anche il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali già addetto alla segreteria del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5. L'Agencia ha sede in Roma. Per l'espletamento delle sue attività essa si avvale di immobili e strutture fornite dall'amministrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge.

6. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agencia sono esenti da imposte e tasse.

### Art. 4.

#### (Copertura finanziaria)

1. Al funzionamento dell'Agencia si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo, nei limiti della somma di euro 500.000 annui, con corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Dall'attuazione della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Discussione e Approvazione della PROPOSTA di istituire la "AGENZIA nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro"

### Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche"

#### Resoconto sommario n. 115 del 21/11/2012

Il presidente **TOFANI** ricorda che l'odierna **seduta è dedicata** a discutere la **proposta di istituzione dell'Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro**, di cui si è già parlato nella precedente seduta, ai fini di una eventuale presentazione di un disegno di legge formale da parte dei componenti della Commissione.

A tal fine **richiama l'attenzione sul testo della proposta**, già distribuito ai commissari, che rispetto alla versione precedente **incorpora le indicazioni e proposte di modifica pervenute nel frattempo da alcuni senatori**. Si sofferma in particolare su un'integrazione, suggerita dal senatore Vincenzo De Luca, che mira a sostituire il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008 con un rappresentante della istituenda Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. In proposito, segnala che la Commissione consultiva permanente è un organismo interno al Ministero del lavoro, che è presieduto proprio dal rappresentante del Ministero. Sarebbe quindi improprio operare la sostituzione proposta dal senatore De Luca, perché in tal modo il rappresentante dell'Agenzia, cioè di un organismo terzo rispetto al Ministero del lavoro, verrebbe a presiedere la Commissione. Poiché è comunque opportuno creare un raccordo tra la nuova Agenzia e la Commissione consultiva permanente, invece di modificare l'attuale composizione della Commissione suggerisce semplicemente di integrarla inserendo anche un rappresentante dell'Agenzia.

Il senatore **Vincenzo DE LUCA** (PD) concorda con la proposta del Presidente.

Il presidente **TOFANI** segnala poi la proposta, avanzata in particolare dal senatore Nerozzi, che **la nomina del direttore dell'Agenzia avvenga su proposta della Conferenza Stato-Regioni**, anziché, come normalmente accade per le agenzie di questo tipo, su proposta dei Ministri competenti. In alternativa, si potrebbe prevedere che la nomina avvenga su proposta dei Ministri competenti (ossia quelli del lavoro e della salute), sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Il senatore **NEROZZI** (PD) ritiene opportuno lasciare la proposta di nomina del direttore dell'Agenzia in capo alla Conferenza Stato-Regioni, atteso che l'organismo in questione dovrà svolgere soprattutto funzioni di raccordo tra lo Stato e le Regioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ci sono comunque dei precedenti in tal senso per alcune Agenzie statali, operanti ad esempio nel settore ambientale.

**Il presidente TOFANI** accoglie l'indicazione del senatore Nerozzi. Ritiene altresì condivisibili le altre modifiche proposte e recepite nel testo, segnalando però l'esigenza di chiarire meglio quelle che mirano ad attribuire all'Agenzia, rispettivamente, il compito di nominare i membri negli organismi nazionali, europei ed internazionali di normazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la funzione di *focal point*

## PROPOSTA di istituire la AGENZIA l'Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro

Resoconto sommario n. 115 del 21 novembre 2012

→ <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=686339>

dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro di Bilbao. Il primo compito sembrerebbe infatti esorbitare dalle funzioni che si vogliono attribuire all'Agenzia, mentre la seconda funzione è svolta attualmente dall'INAIL, che ha certamente le competenze necessarie.

Il senatore **NEROZZI** (PD) osserva che il compito di nominare i membri negli organismi di normazione nazionali, europei ed internazionali spettava in passato all'ex ISPESL. Dopo la confluenza di quest'ultimo all'interno dell'INAIL, nell'ambito della fase di riorganizzazione molte nomine non sono ancora state fatte e ci sono una serie di posti vacanti, soprattutto negli organismi europei ed internazionali che dettano le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sarebbe quindi importante attribuire questa funzione all'Agenzia, sia per recuperare il ritardo nelle nomine che per rafforzare ulteriormente il ruolo del nuovo organismo. Per quanto riguarda invece la funzione di *focal point* dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro, concorda sull'opportunità di lasciarla in capo all'INAIL.

Il presidente **TOFANI** condivide le proposte del senatore Nerozzi. Con riferimento alle **altre proposte di integrazione della bozza di disegno di legge**, non ha osservazioni da formulare, in quanto **appaiono tutte condivisibili**. Segnala in particolare la portata innovativa della disposizione che prevede che **l'Agenzia effettui un monitoraggio costante sul funzionamento dei Comitati regionali di coordinamento** e che, allorquando ravvisi il verificarsi di anomalie, provveda ad informare il Ministro del lavoro ed il Ministro della salute in modo che, sentita la Conferenza Stato-Regioni, **possano esercitare i poteri sostitutivi già previsti a legislazione vigente** dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007. In questo modo, si rafforza ulteriormente la funzione di coordinamento dell'Agenzia nel rapporto tra Stato e Regioni per le attività di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Richiama poi la disposizione che, in occasione della Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, prevede una illustrazione pubblica dell'attività svolta dall'Agenzia, per promuovere ulteriormente la sensibilizzazione e la cultura sui temi della sicurezza sul lavoro.** Infine ricorda che, conformemente alle indicazioni già scaturite nella precedente seduta, gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono stati portati da 800 mila a 500 mila euro annui, legati essenzialmente al compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori.

La senatrice **SPADONI URBANI** (PdL) illustra a sua volta una serie di proposte di integrazione e miglioramento del testo, tese a rafforzare ulteriormente il ruolo e l'autorevolezza dell'Agenzia, specialmente nel rapporto con le Regioni. In primo luogo, propone che il direttore dell'Agenzia sia scelto tra i dirigenti dell'INAIL, in quanto dotati di idonee competenze e conoscenze, anche per affrontare tale compito in maniera non burocratica. Inoltre, trattandosi di personale già in servizio presso la pubblica amministrazione, non vi sarebbero oneri aggiuntivi, per cui si potrebbe ridurre ulteriormente la copertura finanziaria da 500 mila a 400 mila euro annui.

Allo scopo di costruire un legame più stretto tra le attività della periferia e del centro in tema di salute e sicurezza sul lavoro, suggerisce poi di inserire nei Comitati regionali di coordinamento un rappresentante dell'Agenzia e di ridurre contestualmente da quattro a tre sia i rappresentanti dei datori di lavoro che quelli dei sindacati dei lavoratori. Propone inoltre di attribuire al rappresentante dell'Agenzia anche l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti nel caso di disfunzione o inadempienza dei Comitati regionali di coordinamento. Attraverso la concessione di questo potere di surroga al

→ <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=686339>

rappresentante dell'Agenzia e lo snellimento della composizione dei Comitati regionali, si otterrebbe un rafforzamento delle sinergie fra centro e periferia, evitando eccessive disomogeneità sul territorio nell'applicazione dei piani stabiliti nel settore della prevenzione e della tutela contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il **PRESIDENTE** osserva che la figura del direttore dell'Agenzia dovrebbe essere individuata all'interno di una platea più vasta di soggetti rispetto a quella dei soli dirigenti INAIL, per assicurare la disponibilità di competenze più diversificate e una posizione di maggiore terzietà nei confronti delle amministrazioni di settore. In ogni caso, anche l'INAIL ha un ruolo importante all'interno dell'Agenzia, essendo comunque prevista anche la presenza di personale comandato dall'Istituto.

Per quanto riguarda **l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti dei Comitati regionali** di coordinamento, ricorda **che il testo della proposta prevede già un meccanismo ad hoc**. Esprime poi perplessità sulla modifica alla composizione dei Comitati in quanto, riducendo la rappresentanza delle parti sociali, si potrebbero creare squilibri. Osserva infine che **ulteriori miglioramenti al testo dello schema in discussione** potranno poi essere esaminati ed inseriti allorquando verrà presentato il relativo disegno di legge, **nel corso dell'iter parlamentare**.

Il senatore **NEROZZI (PD)** concorda con le valutazioni del Presidente circa le modifiche proposte dalla senatrice Spadoni Urbani. In particolare, non ritiene opportuno ridurre la presenza dei rappresentanti delle parti sociali, che svolgono una funzione essenziale nel sistema di prevenzione e tutela del lavoro. Peraltro, mentre sul progetto di istituire l'Agenzia la Commissione ha avuto già modo di confrontarsi ampiamente, sia pure in via informale, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati, soprattutto nel corso delle numerose missioni svolte sul territorio, per una modifica della composizione e delle competenze dei Comitati regionali di coordinamento sarebbe opportuna un'ulteriore consultazione con le parti sociali, il che allungherebbe inevitabilmente i tempi di discussione. Per le stesse ragioni, apprezza la posizione del Presidente di non modificare l'assetto della Commissione consultiva permanente prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Conclusivamente, **esprime il proprio assenso** sull'impostazione del testo dello schema che sta emergendo dalla discussione odierna, anche a nome di molti colleghi del suo Gruppo, inclusa la **senatrice Donaggio**, impossibilitata a partecipare alla seduta di oggi, ma che ha seguito con grande impegno questi lavori.

**Il presidente TOFANI**, nel ringraziare tutti i colleghi per il proficuo contributo offerto, **propone di raccogliere le proposte di integrazione emerse dal dibattito in un testo definitivo**, con le necessarie modifiche di coordinamento. Tale testo potrebbe quindi essere inviato a tutti i Commissari, in modo che gli stessi, qualora lo condividano, possano sottoscriverlo **ai fini della presentazione di un disegno di legge formale**.

**La Commissione conviene infine  
con le proposte del presidente Tofani**

**Allegate le proposte CIIP - Seguirà il testo definitivo e ufficiale**

**CIIP**

Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione

Milano,  
20 novembre 2012

lettera via mail

Spett.le  
**Commissione di inchiesta sugli Infortuni sul Lavoro e le cosiddette "morti bianche"**

Senato della Repubblica  
00186 Roma

c.a.

→ Presidente: Sen. Oreste Tofani

→ Senatori componenti la Commissione

→ Segreteria della Commissione

**Oggetto: proposte su "Istituzione dell'agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro"**

Ill.mi Senatori,

la scrivente **CIIP** (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) **Vi ringrazia delle Audizioni concesse**, dell'attenzione prestata alle ns. precedenti proposte e, da ultimo, dell'invito alla "*Giornata*" del 25 giugno.

Abbiamo seguito con **grande attenzione le attività e le attuali 3 Relazioni della Commissione**, che abbiamo diffuso al largo pubblico, sia nei nostri Convegni e sia tramite i nostri siti web.

In particolare abbiamo **seguito e pubblicizzato** il dibattito e le proposte emerse sulla "**Istituzione dell'agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro**", da ultimo nella seduta n. 50 del 16 novembre u.s.

CIIP è ben conscia che i tempi limitati della presente legislatura non consentono modifiche più generali al decreto legislativo n. 81/2008, che pur sarebbero necessarie e che abbiamo già sottoposto alla Commissione, così come al Governo e alle Regioni, nel corso delle audizioni concesse.

In questa situazione, tuttavia, anche modifiche più limitate sarebbero comunque utili alla prevenzione e alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla prevenzione dei rischi. Altre proposte, sempre limitate ma più generali, che abbiamo precedentemente avanzato, se impossibile in questo provvedimento, potranno essere eventualmente oggetto di esame in sede legislativa o in altri provvedimenti, previsti, es. il cosiddetto disegno di legge "*Semplificazioni*", approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 ottobre u.s.

In questa logica, pertanto, **ci pregiamo sottoporVi alcune limitatissime proposte di natura esclusivamente tecnico-scientifica e normativa** su alcuni aspetti che potrebbero essere inseriti nel provvedimento relativo alla "*Istituzione dell'agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro*".

Vi alleghiamo il contributo, nella forma del DDL, precisando che ci siamo permessi **due evidenziazioni** che abbiamo inserito a seconda della **scelta della Commissione**:

- **in giallo: le proposte** che potrebbero essere assunte **in pratica invarianza del D.Lgs. 81/2008**;
- **in grigio: le proposte** che necessitano di pur **limitatissime integrazioni del D.Lgs. 81/2008**, ai fini di valutarne l'esame in questo o altro diverso provvedimento;

segnalando che **sono tutte a "costo zero" per la finanza pubblica**, anzi con **riduzione di costi**, come in caso di:

- proposte relative a "*interpello*" (art. 1, c. 1, lecc. c) e art. 12 del D.Lgs. 81/2008);
- proposte relative al "*libretto formativo*" (art. 4-bis, punto 7 e comma 14 del D.Lgs. 81/2008);
- proposte relative alla "*diffusione della cultura della prevenzione*" a partire dalle scuole.

Certi della comprensione, inviamo i **più deferenti saluti**.

Rino Pavanello  
(Presidente CIIP)

## Proposte di integrazioni

- **in giallo:** le proposte che potrebbero essere assunte in pratica invarianza del D.Lgs. 81/2008;
- **in grigio chiaro:** le proposte che necessitano di pur limitatissime integrazioni del D.Lgs. 81/2008;

# “ISTITUZIONE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO”

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro»;

b) le parole: «Comitato di cui all’articolo 5», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia di cui all’articolo 5»;

c) nell’articolo 12, le parole: «Commissione per gli interpellati di cui al comma 2» e «Commissione per gli interpellati», sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro» e la parola «Commissione» è sostituita dalla parola «Agenzia» e conseguentemente è soppresso il primo periodo del comma 2.

d) nell’articolo 27, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma 2-ter «In assenza di individuazione delle indicazioni, criteri, contenuti e standard di cui al presente articolo da parte dei soggetti indicati entro cinquantasei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, provvede il comitato direttivo dell’Agenzia di cui all’articolo 5»;

e) nell’articolo 32, comma 2, ultimo periodo dopo le parole «e successive modificazioni» sono aggiunte le parole: «; dopo l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, la durata, i contenuti minimi e la modalità dei corsi di formazione e di aggiornamento sono definiti dal comitato direttivo dell’Agenzia di cui all’articolo 5, fermo restando il numero massimo di 30 partecipanti a ciascun corso»;

f) nell’articolo 32, commi 4, ultimo periodo e 5, ultimo periodo le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano», sono sostituite dalle seguenti: «comitato direttivo dell’Agenzia di cui all’articolo 5»;

g) nell’articolo 51, comma 3-ter, dopo le parole: «tecnicamente competenti» sono aggiunte le parole «; le capacità e i requisiti professionali dei singoli componenti le commissioni paritetiche sono definiti dal comitato direttivo dell’Agenzia di cui all’articolo 5».

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e istituzione dell’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro)

1. L’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro) - 1. È istituita l’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, di seguito denominata Agenzia, sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. Per l’esercizio della funzione di vigilanza, i Ministeri si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie proprie, ovvero di personale comandato dall’INAIL, già disponibili a legislazione vigente. L’Agenzia, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. Sono organi dell’Agenzia: il direttore, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori dei conti. Il direttore, scelto fra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica o normativo-giuridica nel settore, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro della salute, dura in carica tre anni e può essere prorogato per non più di una volta con la medesima procedura. Il comitato direttivo è composto dal direttore, che lo presiede, e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; due rappresentanti del Ministero della salute; un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante del Ministero dell’interno; sei rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. I membri del comitato direttivo durano in carica tre anni, vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dal Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e che sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **d'intesa con il Ministro della salute**, su designazione, quanto al Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al comitato direttivo dell'Agenzia partecipano, con funzioni consultive, due rappresentanti dell'INAIL.

4. L'Agenzia di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:

- a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
- d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;
- f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

#### **4-bis. Il comitato direttivo dell'Agenzia:**

1. **svolge le funzioni e i compiti di cui dall'articolo 12 (Interpello);**
2. **individua le indicazioni, i criteri, i contenuti e gli di cui all'art. 27, nei casi previsti dal comma 2-ter;**
3. **individua gli ulteriori soggetti formatori e titoli di studio di cui all'articolo, 32, commi 4, ultimo periodo e comma 5, ultimo periodo;**
4. **individua gli ulteriori soggetti formatori e titoli di studio di cui all'articolo, 37, commi 4, ultimo periodo e 5, ultimo periodo;**
5. **in attesa dell'approvazione del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, individua e approva i contenuti e le modalità di compilazione, di registrazione e di tenuta del libretto formativo di cui all'articolo 37, comma 14, per la parte relativa ai corsi di formazione e di aggiornamento previsti dal presente decreto;**
6. **individua le capacità e i requisiti professionali che devono possedere i singoli componenti le commissioni paritetiche di cui all'articolo 51, comma 3-ter»;**
7. **favorisce iniziative per la conoscenza e diffusione della normativa e delle misure di prevenzione e protezione e delle norme tecniche, buone prassi e linee guida, nei luoghi di lavoro, negli istituti di istruzione ed universitari;**
8. **promuove iniziative per la diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, negli istituti di istruzione ed universitari.**

**4-ter. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, l'Agenzia collabora con i comitati regionali di coordinamento, di cui all'articolo 7 del presente decreto e, ai fini di realizzare la necessaria programmazione coordinata di interventi nonché uniformità degli stessi, riceve i verbali delle riunioni e informazioni delle attività svolte dai comitati regionali. Qualora l'Agenzia riscontri il verificarsi di una delle mancanze o inadempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, riferisce immediatamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro della salute, che provvedono ad esercitare nei confronti del comitato regionale interessato i poteri sostitutivi stabiliti dall'articolo 4, commi 2 e 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.**

5. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 4, lettere a), b), e), f), le **parti sociali associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro e le Associazioni tecnico-scientifiche, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** sono consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno **annuale semestrale**. Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Agenzia può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati, centrali e periferici, aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai comitati regionali di coordinamento.

6. L'Agenzia trasmette annualmente entro il 30 giugno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali **e al Ministero della salute** la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale relazione contiene informazioni circa:

- a) l'evoluzione dei fenomeni relativi alla salute e sicurezza sul lavoro;
- b) le modifiche intervenute nelle norme nazionali e regionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi fissati ai sensi del comma 4, con un'analisi delle attività svolte da ciascuno dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione dei suddetti obiettivi e programmi;
- d) le proposte circa le iniziative da adottare per una migliore attività di prevenzione e di contrasto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, con particolare riguardo al coordinamento dei soggetti pubblici e privati preposti a tali funzioni.

7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **di concerto con il Ministero della salute**, valuta l'evoluzione dello stato del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi elaborati dall'Agenzia e definisce se necessario, di concerto **con il Ministero della salute**, tenendo conto delle indicazioni dell'Agenzia, le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **di concerto con il Ministero della salute**, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Parlamento il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.

9. **L'Agenzia promuove una iniziativa pubblica di esame dei programmi elaborati, dei risultati raggiunti nell'anno precedente e degli obiettivi preventivati per l'anno seguente**, in occasione della settimana della sicurezza e della salute sul lavoro nell'Unione europea, e comunque entro la quarantatreesima settimana di ogni anno.

10. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia sono fissate con apposito regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.».

### Art. 3.

*(Principi di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro)*

1. Il regolamento di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come novellato dall'articolo 2 della presente legge, è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. Tale regolamento fissa le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, di seguito denominata Agenzia, attenendosi alle norme generali previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e provvedendo:

a) alla definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di venti unità, nonché alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia;

b) alla definizione delle modalità del trasferimento del personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali **ovvero dal Ministero della salute ovvero dall'INAIL**, in posizione di comando, per il quale si continuano ad applicare le disposizioni del comparto Ministeri **ovvero dall'INAIL**;

c) alla definizione delle modalità per il trasferimento all'Agenzia degli immobili e delle strutture necessari per il suo funzionamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) alla ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al conseguente riassetto delle strutture del Ministero stesso;

e) all'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità ispirato ai principi della contabilità pubblica.

**Omissis**

# Le Associazioni **CIIP**

CIIP c/o Clinica del Lavoro, Via San Barnaba 8, 20122 Milano  
e-mail: [consulta.prevenzione@unimi.it](mailto:consulta.prevenzione@unimi.it) sito web: [www.ciip-consulta.it](http://www.ciip-consulta.it)



ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO  
[www.amblav.it](http://www.amblav.it)



ASSOCIAZIONE ITALIANA EPIDEMIOLOGIA  
[www.epidemiologia.it](http://www.epidemiologia.it)



ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI DELLA  
SICUREZZA SUL LAVORO  
[www.aifos.it](http://www.aifos.it)



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE  
[www.airp-asso.it](http://www.airp-asso.it)



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI  
RADIOPROTEZIONE MEDICA  
[www.airm.it](http://www.airm.it)



ASSOCIAZIONE ITALIANA  
DI FISICA MEDICA  
[www.fisicamedica.it](http://www.fisicamedica.it)



ASSOCIAZIONE ITALIANA RESPONSABILI SERVIZI  
PREVENZIONE E PROTEZIONE IN AMBIENTE SANITARIO  
[www.airespsa.eu](http://www.airespsa.eu)



ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DELLA PREVENZIONE  
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO  
[www.aitep.eu/it](http://www.aitep.eu/it)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERIA  
DELLA SICUREZZA  
[www.anisitalia.it](http://www.anisitalia.it)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI DEL LAVORO  
PUBBLICI  
[www.anmelp.it](http://www.anmelp.it)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI  
D'AZIENDA E COMPETENTI  
[www.anma.it](http://www.anma.it)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE  
ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE  
[www.anpeq.it](http://www.anpeq.it)



ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA  
AMBIENTE E SICUREZZA  
[www.aias-sicurezza.it](http://www.aias-sicurezza.it)



SOCIETÀ ITALIANA DI ERGONOMIA  
[www.societadiergonomia.it](http://www.societadiergonomia.it)



SOCIETÀ NAZIONALE OPERATORI  
DELLA PREVENZIONE  
[www.snop.it](http://www.snop.it)